



**COMUNE DI LIVORNO**  
**Dipartimento Servizi al cittadino**  
**Settore Politiche sociali e socio-sanitarie**

**Avviso Pubblico INTEGRATIVO anno 2021 per contributi per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi - Risorse Fondo locale di supporto anno 2021 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 15.06.2021**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che dal 20 gennaio 2021 è pubblicato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi per sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi codice procedura civile - Risorse Fondo locale di supporto anno 2021, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15.02.2019 ed aperto fino al 31 dicembre 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 306 del 15.06.2021, di modifica della Deliberazione di Giunta Comunale 99/2019;

Ritenuto opportuno pubblicare un Avviso integrativo per permettere di presentare domanda per le ulteriori misure previste per il sostegno degli sfratti dalla Deliberazione 306/2021, agli aventi titolo in possesso dei requisiti richiesti;

**RENDE NOTO**

che, a partire dalla data del **28 giugno 2021** e fino al **31/12/2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo, in presenza di una procedura esecutiva di rilascio disposta dal Tribunale ordinario di alloggi, di proprietà privata o pubblica per

1. sfratto per morosità
2. sfratto per inadempimento contrattuale;
3. sfratto per finita locazione.

**Art. 1 – Requisiti di accesso al Fondo di supporto**

Può presentare domanda di accesso al Fondo di supporto il nucleo familiare che:

- b) è oggetto di una delle seguenti procedure esecutive di rilascio disposte dal Tribunale ordinario di alloggi, di proprietà privata o pubblica:
  1. sfratto per morosità o inadempimento contrattuale;
  2. sfratto per finita locazione.L'Accesso al fondo di supporto è precluso in caso di provvedimenti di rilascio di alloggi di edilizia residenziale pubblica; sono altresì esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- c) presenta componenti minori di età e/o ultrasessantenni e/o invalidi civili sopra il 67% e/o

- portatori di handicap e/o gravi e documentate patologie.
- d) è residente nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  - e) i cui componenti hanno cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possiedono un regolare titolo di soggiorno;
  - f) possiede un'attestazione ISEE non superiore a € 13.000;
  - g) non possiede un patrimonio mobiliare indicato nell'ISEE superiore ad €. 6.000;
  - h) non è titolare di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale. Possono partecipare coloro la cui proprietà è stata assegnata al coniuge con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Possono partecipare i titolari pro-quota di diritti reali su beni immobili destinati ad uso abitativo che documentano l'indisponibilità del bene;
  - i) non ha beneficiato di contributi di cui alla L. 124/2013 e/o analoghi benefici economici concessi per le stesse finalità dall'Amministrazione comunale nei 4 anni antecedenti la domanda.
  - j) non possiede i requisiti per accedere al Fondo nazionale per la morosità incolpevole di cui alla L. 124/2013.

## **Art. 2 Tipologia e dimensionamento dei contributi economici a seconda del provvedimento di rilascio.**

Le tipologie di contributo previste sono le seguenti:

### **a) nel caso di sfratto per finita locazione**

Dal momento della notifica della convalida dello sfratto per finita locazione, potrà essere riconosciuto un contributo economico volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e/o assicurare il versamento di massimo 6 mensilità' di canone di locazione relative a un nuovo contratto fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 6.000. (cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA).

### **b) Nel caso di sfratto per inadempimento contrattuale**

b.1. Dal momento della convalida si potrà accedere a un contributo volto a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio qualora il proprietario dell'immobile acconsenta al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, fino alla capienza massima del contributo di €. 4.200 (cd. EQUO INDENNIZZO). L'indennizzo non potrà comunque superare gli €. 600 mensili.

b.2. Dal momento della convalida si potrà accedere a un contributo volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e/o assicurare il versamento di massimo 6 mensilità' di canone di locazione relative a un nuovo contratto fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 6.000. (cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA). Nel caso di riconoscimento di equo indennizzo, l'importo massimo erogabile sarà decurtato della somma riconosciuta a tale titolo.

### **c) Nel caso di sfratto per morosità**

c.1. Dal momento della convalida si potrà accedere a un contributo volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e/o assicurare il versamento di massimo 6 mensilità' di canone di locazione relative a un nuovo contratto fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 6.000. (cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA). Nel caso di riconoscimento di equo indennizzo, l'importo massimo erogabile sarà decurtato della somma riconosciuta a tale titolo.

- c.2. Per la possibilità di accedere a contributi per finalizzati all'equo indennizzo nel caso di sfratto per morosità consultare l'Avviso pubblico pubblicato ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale 99/2019, sulla rete civica al seguente link: [http://www.comune.livorno.it/casa/citel\\_bandi.asp](http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp).

I contributi economici concessi in favore del beneficiario saranno liquidati esclusivamente al locatore/proprietario dell'alloggio cui si riferiscono.

**I contributi potranno essere concessi nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine di presentazione delle istanze.**

### **Art. 3 Limitazioni e divieti di cumulo**

1. Il contributo di cui alla presente misura potrà essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale entro i limiti dell'importo mensile del canone di locazione cui si riferisce, ad eccezione del contributo affitti di cui alla legge 431/98 che non è cumulabile con il presente contributo per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto.
2. L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.
3. Il beneficiario potrà accedere al Fondo di supporto per una sola volta.
4. La concessione del contributo non è causa di esclusione per la partecipazione al Bando generale o integrativo per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. La concessione del contributo per il passaggio da casa a casa determina la risoluzione della situazione di emergenza abitativa e pertanto comporta l'esclusione dall'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa ai sensi della L. 2/2019 (art. 14) nonché dal complesso di sistemazioni destinate all'emergenza abitativa a disposizione dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 4 - Presentazione della domanda**

1. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito [http://www.comune.livorno.it/casa/citel\\_bandi.asp](http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp) oppure presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1, piano 2° .  
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere completa di tutti i dati richiesti. La mancata sottoscrizione della domanda comporta irricevibilità dell'istanza.
2. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di accesso al Fondo di supporto.
3. In particolare sono comprovati mediante auto-dichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto dall'Amministrazione comunale, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:
  - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - b) cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;
  - c) residenza e stato di famiglia del richiedente da almeno un anno nell'alloggio oggetto di procedura di rilascio
  - d) valore ISEE e valore patrimonio mobiliare;
  - e) assenza titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :
  - **Domanda Equo indennizzo:**

- copia convalida di sfratto e/o provvedimenti conseguenti;
  - attestazioni di handicap e/o invalidità civile se presenti;
  - dichiarazione scritta con cui la proprietà dichiara la disponibilità (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione del provvedimento di rilascio in cambio del contributo;
- **Domanda Passaggio da casa a casa:**
    - documentazione relativa al procedimento di rilascio;
    - attestazioni di handicap e/o invalidità civile se presenti;
    - sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti *oppure* contratto di locazione ad uso abitativo registrato. Nel caso di presentazione di sola proposta di locazione il contributo sarà pagato in due quote: la prima al fine di favorire la sottoscrizione dello stesso con riferimento al deposito cauzionale e alla prima mensilità del canone di locazione; la seconda a saldo, successivamente alla consegna del contratto di locazione registrato.

5. La domanda dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata produzione della documentazione potrà essere sanata in corso di istruttoria entro il termine indicato dall'Amministrazione, decorso il quale l'istanza sarà archiviata d'ufficio. Qualora l'interessato intenda accedere al contributo producendo la necessaria documentazione dovrà formalizzare una nuova istanza.

6. Pena esclusione, le domande di partecipazione **dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo previo appuntamento oppure a mezzo PEC ([comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it))** oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: *Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Via Pollastrini 1, 57123, Livorno*. In quest'ultimo caso per la ricezione entro il termine di chiusura del bando, farà fede il timbro postale di invio della raccomandata.

Per la particolarità dell'istanza e per il buon esito della stessa è consigliato che gli interessati prendano contatto diretto con l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo per un appuntamento con il personale incaricato.

Contatti: Dott.ssa Michela Spiga, tel. 0586/820418 (diretto) – 820101 (segreteria negli orari lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30); e-mail personale incaricato: [mspiga@comune.livorno.it](mailto:mspiga@comune.livorno.it).

**Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate a mezzo mail ordinaria a [mspiga@comune.livorno.it](mailto:mspiga@comune.livorno.it).**

## **Art. 5 – Controlli**

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia; ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
2. Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi

specifiche in materia.

3. La verifica sull'avvenuta registrazione dei contratti di locazione, ove prevista, avverrà d'ufficio tramite accesso al SIATEL. In caso di inadempimento saranno avviate le procedure per richiedere al locatore la restituzione del contributo concesso.

#### **Art. 6 - Istruttoria della domanda**

1. L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo procede all'istruttoria delle domande e verifica il possesso dei requisiti previsti.

2. In corso di istruttoria potrà essere richiesta documentazione integrativa ritenuta utile all'accertamento dei requisiti di accesso. La richiesta di integrazione documentale sospende il termine di conclusione del procedimento fino alla consegna della stessa.

3. Accertato il possesso dei requisiti, qualora siano ancora presenti risorse disponibili e nei limiti delle stesse, si procederà con la liquidazione ed il pagamento del contributo.

In caso di esaurimento delle risorse sarà data tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata A/R. Qualora si accerti la mancanza dei requisiti di accesso sarà data comunicazione dei motivi ostativi, riconoscendo il termine di 10 giorni per presentare memorie e/o controdeduzioni.

4. Il procedimento si conclude nel termine massimo di 60 giorni. Il provvedimento conclusivo consisterà nell'erogazione del beneficio o nella comunicazione da parte del responsabile del procedimento del rigetto dell'istanza a mezzo raccomandata A/R .

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email [marcogiuri@studiogiuri.it](mailto:marcogiuri@studiogiuri.it) - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la finalità relativa all'accesso ai contributi economici previsti dal presente avviso.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti ( Deliberazione di Giunta comunale 306 del 15/6/2021).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo

riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Livorno, 28 giugno 2021

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Arianna Guarnieri**